

(N. 1824)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LONGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 AGOSTO 1951

Modificazioni all'articolo 1 e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122, sui Consigli provinciali circa la denominazione dell'Organo esecutivo del Consiglio provinciale.

ONOREVOLI SENATORI. — Nello scorso febbraio il Senato accordava, dopo una lunga discussione, il voto favorevole al disegno di legge sulla elezione dei Consigli provinciali, nel testo, che già era stato approvato dalla Camera dei deputati. Tale discussione fu allora sospinta dall'urgenza, prospettata dallo stesso onorevole Ministro dell'interno, che non fu incline a consentire emendamenti a quel testo, perchè essi avrebbero determinato il ritorno della legge alla Camera. Sarebbe stato infatti inopportuno ulteriormente ritardare con tale ritorno il rinnovamento di quelle Amministrazioni provinciali, che erano da oramai sei anni in funzione e che si erano costituite su basi elettorali non conformi ai principi democratici, ripristinati e gradatamente realizzati dopo la liberazione.

Votato il passaggio alla discussione degli articoli della legge, l'onorevole Ministro dichiarava: « ho riconosciuto che nel disegno di legge in questione vi sono delle imperfezioni formali; ho riconosciuto che alcune disposizioni potrebbero essere emendate e che quindi si potrebbe avere una legge nella formulazione stilistica migliore di quella che abbiamo discusso »; ma appunto soggiungeva: « un rinvio

di questa legge alla Camera renderebbe matematicamente impossibile l'esperimento elettorale durante la primavera. Se invece approviamo la legge così come è stata mandata alla Camera, noi saremmo in condizione di poter fare le elezioni in primavera ».

Non credo che l'onorevole Ministro avesse torto, in quelle circostanze, nell'insistere per l'approvazione integrale del testo quale era giunto al Senato e penso che la maggioranza dei componenti l'Assemblea abbia bene operato accordando l'approvazione che veniva richiesta.

Ma raggiunta la finalità che incombeva, ed assicurata la applicazione della legge nelle essenziali ed utili disposizioni che conteneva, nulla ora vieta, in un momento anzi di più largo respiro, che venga riveduta qualche sua disposizione bisognosa di mutamento.

Non si dica che abbiamo un lungo lasso di tempo per provvedere all'uopo, giacchè da un lato l'esperienza insegna che a ciò che si rinvia si giunge poi di fatto ancora con strettezza di termini; e d'altro lato non sembra opportuno sopportare lungamente un inconveniente che può essere tosto facilmente rimosso.

Ciò premesso, il proponente rammenta che obiezioni autorevoli e numerose sorsero, nel corso della precedente discussione in Senato, sul proposto mutamento di denominazione dell'Organo esecutivo della provincia da molti decenni denominato « Deputazione provinciale ».

Mi si consenta di ricordare gli interventi dei senatori Adinolfi, Macrelli, Lavia, Locatelli, Gavina e Grisolia, che sull'articolo 1 proposero, anche con apposito ordine del giorno, la sostituzione nel testo della indicazione « Deputazione provinciale » a quella di « Giunta provinciale ».

Furono da essi invocate la precedente lunga tradizione e la convenienza di non adottare una nuova denominazione atta solo a generare confusioni in un campo già insufficientemente noto al pubblico.

Alle loro considerazioni fu solo opposto il richiamo ad una futura legge sulla Regione, che avrebbe adottato la stessa denominazione di « Giunta » per l'Organo esecutivo di quell'Ente e che avrebbe abolito la indicazione di « Giunta provinciale amministrativa » riflettente il noto Organo di controllo e di giurisdizione amministrativa, che particolarmente determina una deprecabile confusione coll'esecutivo provinciale.

Ma è bene rilevare che lo stesso onorevole Ministro dell'interno affermava: « È stato domandato: perchè avete chiamato Giunta provinciale l'antica Deputazione provinciale ? »

« Il Governo non ha nessuna colpa del cambiamento; la modifica fu introdotta dalla Camera nella legge sull'ordinamento della Regione, che attende di essere approvata in Assemblea plenaria. In quella legge c'è un capitolo dedicato agli Organi della provincia e in esso non si parlò più di Deputazione provinciale, ma di Giunta provinciale ».

Tale rilievo da un lato dimostra che il mutamento non fu oggetto di adeguata discussione e d'altro lato chiaramente rivela che una legge ancora *in fieri*, non peranco nata, la cui sorte altresì non è sicura, ha dominato la legge

nascente e ne è divenuta madre prima di nascere essa stessa. Che l'anticipata conformità e l'influenza come sopra subite non siano state sul terreno logico e legislativo, le più normali e corrette, sembra evidente.

Invero, se quella legge, in ipotesi e nella supposta forma, non venisse approvata, si sarebbe preventivamente deliberata la adesione ad una disciplina non concretatasi; se invece l'approvazione di essa fosse solo ritardata, si lascerebbero per un indeterminato intervallo sopravvivere denominazioni concorrenti.

Nella valutazione e discussione intrinseca dell'auspicato ritorno al nome preesistente, si osserva che non solo vale il rispetto ad una tradizione, che può vantare la durata di quasi un secolo e non solo si impone la eliminazione del facile equivoco suindicato, ma sorgono e si affacciano i voti certamente attendibili di numerose Amministrazioni provinciali rinnovate, che sollecitano il ritorno alla qualifica pregressa.

Meglio appare, in ogni caso, anzichè subire la modificazione in esame, rinviarne l'esame all'epoca, in cui la legge regionale passerà in trattazione, perchè ciò avverrà almeno colla garanzia di una discussione parlamentare più libera nei termini e col concorso della pubblica opinione, valutandosi entrambe le tesi e in ogni caso eliminandosi equivoci.

Appena poi occorre avvertire che non è il caso di temere che la qualifica di « deputato » attribuita ai componenti l'Organo esecutivo della provincia possa creare confusioni nei confronti degli investiti del mandato parlamentare, perchè anzitutto tale inconveniente non fu mai lamentato nel lungo tempo, in cui le due denominazioni furono contemporaneamente adottate, e poi perchè alla stessa stregua dovrebbe respingersi la qualifica di *assessore*, giacchè questa può a sua volta determinare confusione fra le analoghe cariche nel Comune, nella Provincia e, se già si vuole, nella Regione.

Le suesposte deduzioni giustificano la presentazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Negli articoli 1 e seguenti della legge sulle elezioni provinciali 8 marzo 1951, n. 122 e seguenti, in cui ricorre la denominazione di: « Giunta provinciale », la stessa è sostituita dall'altra: « Deputazione provinciale » e quella di « assessori provinciali » dall'altra: « deputati provinciali ».